REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/87 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/86, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/87 (4), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati; che le modalità d'applicazione recanti le precisazioni necessarie e le norme dettagliate per i principi definiti dal regolamento (CEE) n. 3309/85 sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3378/86 (6);

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di precisare che l'indicazione del venditore, quando si tratti di persona diversa dall'elaboratore, è obbligatoria soltanto se egli detiene sotto il proprio nome vino spumante o vino spumante gassificato, al fine di metterli in circolazione a destinazione del consumatore finale;

considerando che il termine « elaboratore » ed il termine corrispondente usato in alcune lingue ufficiali della Comunità sono poco adatti per la designazione dei vini spumanti; che è quindi opportuno prevedere la possibilità di anteporre al nome o alla ragione sociale dell'elaboratore non già il termine « elaboratore » od « elaborato da », bensì un termine equivalente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3309/85 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 538/87 per quanto riguarda l'impiego della dicitura « vino spumante di qualità » per designare vini spumanti originari di un paese terzo; che tali modifiche devono essere trasposte nel regolamento (CEE) n. 2707/86;

considerando che le norme previste per l'elaborazione dei vini spumanti dall'Unione Sovietica e dalla Romania consentono di riconoscere la loro equivalenza con quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (8); che occorre pertanto completare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2707/86 con la menzione dei vini spumanti importati in provenienza da questi due paesi ed elaborati conformemente a dette norme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 3:

   a) il testo del paragrafo 1, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

   « — al venditore, in quanto persona fisica o giuridica non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene sotto il proprio nome vini spumanti o vini spumanti gassificati onde metterli in circolazione per il consumo. La stessa disposizione si applica alle associazioni delle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. »

   b) al paragrafo 2, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

   « — dai termini "elaboratore :" o "elaborato da" o da altro termine equivalente. ».

2. All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

   « 2. I vini spumanti originari di un paese terzo, le cui condizioni stabilite per la loro elaborazione sono state riconosciute equivalenti a quelli di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, figurano nell'elenco riprodotto nell'allegato II del presente regolamento. »

3. All'articolo 10, paragrafo 3 la data del 31 agosto 1987 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1987.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 4.
(5) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.
(6) GU n. L 310 del 5. 11. 1986, pag. 5.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

4. All'allegato II è aggiunto il testo seguente :

« 6. Vini spumanti originari dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento VI 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni sovietiche quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito.

7. Vini spumanti originari della Romania, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento VI 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni rumene quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente